



Rep. _____

BOZZA CONVENZIONE Comune di Montebello delle Battaglia (Provincia di Pavia)

OGGETTO: *Proposta di finanza di progetto per l'affidamento in concessione dei lavori di ampliamento e gestione del cimitero comunale di Montebello della Battaglia (PV).*

- **IL CONCEDENTE:** Comune di Montebello della Battaglia (PV) rappresentato dal Sig..... nato a CF....., nella sua espressa qualità di.....;

- **IL CONCESSIONARIO:**

Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente).

L'anno duemila....., addì del mese di, in Montebello della Battaglia (PV) e nella sede municipale, innanzi a me Dott., Segretario Capo del Concedente suddetto, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa, si sono costituiti:

1. Il sig., nato a il, nella sua espressa qualità di, nominato dal Comune di Montebello della Battaglia, C.F., appresso denominato "Concedente";

2., nato a, il, residente, C.F....., nella qualità di legale rappresentante di..... con sede in, alla via (in seguito anche Concessionario);

comparenti a me noti della cui capacità io Ufficiale Rogante sono certo, i quali concordemente e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni e mi richiedono di ricevere il presente atto.

Proposta del Promotore



A - PREMESSE:

- Alla data del è stata presentata una proposta ai sensi dell'Art. 183, comma 15 del Codice Appalti per l'affidamento in concessione *dei lavori di ampliamento e della gestione delle strutture cimiteriali del comune di Montebello della Battaglia (PV)*.
- Con provvedimento n. ... in data la proposta formulata da è stata favorevolmente valutata e dichiarata di pubblico interesse, con conseguente nomina del soggetto proponente quale promotore;
- Con provvedimento di Consiglio Comunale n. del lo studio di fattibilità presentato dal Proponente è stato inserito nella programmazione triennale di cui all'Art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è stato approvato, in data, con le modalità di cui all'Art. 27 del D.Lgs. n.50/2016;
- Con avviso pubblicato in data è stata indetta la gara di cui all'art. 183, comma 15;
- Con provvedimento n. in data la Concessione è stata aggiudicata a.....
- La società aggiudicataria si è impegnata a costituire la Società di Progetto in forma di società così come previsto dall'Art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016, denominata "....." entro e non oltre giornia far data dalla sottoscrizione del presente atto;
- Le Parti intendono disciplinare mediante apposita convenzione la concessione *de qua*;
- La disciplina della concessione per il Progetto si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel PEF - Piano Economico Finanziario e/o suoi successivi aggiornamenti e/o revisioni di cui al successivo art. 12.

B – DEFINIZIONI:

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli Allegati, i termini di seguito riportati avranno il seguente significato:

Assicurazioni del Progetto: indica le coperture assicurative che il Concessionario si obbliga ad ottenere;

Area cimiteriale esistente: indica l'area cimiteriale del Comune di Montebello della Battaglia (PV) esistente alla data di sottoscrizione della Convenzione, comprensiva di manufatti e/o loculi cimiteriali già esistenti e delle parti comuni destinati a viali e a verde;

Area di Ampliamento: indica l'area cimiteriale del Comune di Montebello della Battaglia (PV) oggetto di intervento di ampliamento come individuate nel progetto esecutivo ove saranno realizzati i manufatti cimiteriali affidati in concessione;

Proposta del Promotore



Cessione dei Crediti: indica la cessione in garanzia dei crediti del Concessionario ai sensi della presente Convenzione, di cui all'atto di cessione da stipulare tra il Concessionario e i soggetti Finanziatori della concessione;

Codice: indica il D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D.Lg. 57/2017 e sue ss.mm.ii.;

Concedente: indica il Comune di Montebello della Battaglia (PV);

Concessione: indica il rapporto tra il Concedente e il Concessionario come regolato dalla presente convenzione;

Concessionario: indica l'aggiudicatario della Concessione;

Contratto di finanziamento: indica il contratto stipulato con soggetto bancario e/o finanziario per l'erogazione degli importi necessari a finanziare la quota di debt capital;

Convenzione: indica il presente contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione;

Costo di costruzione dell'Opera: indica l'importo in Euro al netto di IVA del costo di investimento complessivo riportato nel foglio Piano Investimenti del PEF;

Cronoprogramma: indica il programma cronologico di avanzamento dei Lavori, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari al completamento dell'Opera e all'Erogazione dei Servizi, allegato alla presente Convenzione, come di volta in volta modificato e aggiornato;

Direttore dei Lavori: indica il soggetto incaricato dal Concessionario delle attività di direzione dei lavori;

Documenti di Finanziamento: indica il Contratto di Finanziamento e gli ulteriori contratti e accordi relativi al finanziamento del progetto conclusi dal Concessionario;

Documenti di Progettazione: indica il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo relativo alle Opere;

DSCR: indica il parametro *DEBT SERVICE COVER RATIO*, pari al rapporto tra i flussi di cassa generati dal Progetto e il servizio del debito per quota capitale e quota interessi in ciascun anno della fase operativa, così come di volta in volta individuato sulla base del PF;

DSCR minimo: indica il minore dei valori del parametro DSCR rilevato a una certa data;

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione del Progetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, co. 1, lett. fff) e 182, co. 3 del Codice determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario;

Erogazione dei Servizi: indica l'erogazione durante la Fase di Gestione dei Servizi Cimiteriali, Servizio Lampade Votive di cui al successivo art. 9 nonché dei Servizi di manutenzione impianti elettrici



PROPOSTA DEL PROMOTORE
PROJECT FINANCING
(ART. 183 COMMA 15 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)
CONSORZIO C.A.E.S. (CONSORZIO ARTIGIANO EDILE SICILIA)
EDILIZIA GENERALE E CIMITERIALE SOC. COOP.
PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI
"LAVORI DI AMPLIAMENTO E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE DI
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA"



lampade votive e manutenzione del verde che saranno svolti nel rispetto dei termini e condizioni specificate nel Piano Gestione Servizi e Manutenzione;

Evento destabilizzante: indica:

- a) ogni Fatto del Concedente di cui alla successiva definizione;
- b) ogni evento o circostanza di Forza Maggiore, nella misura in cui dia luogo a maggiori oneri a carico del Concessionario superiori a € 10.000,00;
- c) ogni evento o circostanza in fase di gestione avente rilevanza economico finanziaria che determini un peggioramento dei Parametri Economico Finanziari del PEF;
- d) ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta dopo la data di sottoscrizione della Convenzione che:
 - i. incida in senso pregiudizievole sui termini e le condizioni per la costruzione dell'Opera, sulla gestione economica o sulla funzionalità dell'Opera;
 - ii. rende necessarie Varianti in Corso d'Opera;
 - iii. incida sull'entità, ovvero sulle procedure e condizioni di Erogazione dei Servizi o di accesso da parte degli utenti e/o soggetti privati ai Servizi;
 - iv. introduca modifiche ai principi contabili del Concedente adottati alla data della presente Convenzione o istituisca un nuovo regime di ammortamento degli investimenti effettuati in relazione al Progetto;
- e) ogni ritardo nella realizzazione delle opere, tale da pregiudicare l'agibilità dell'Opera o ritardare la Messa in Esercizio, dovuta a causa non imputabile al Concessionario;
- f) ogni ritrovamento archeologico ai sensi del successivo Art. 17 (Reperti Archeologici);
- g) il mancato o tardivo rilascio delle necessarie autorizzazioni per un periodo superiore a 90 giorni per cause non imputabili al Concessionario;
- h) la mancata o tardiva approvazione del progetto Definitivo per un periodo superiore a giorni 90 per cause non imputabili al Concessionario ai sensi del successivo Art. 8.2. (Cronoprogramma e Progettazione);
- i) i ritardi e l'incremento di costi nel processo di espropriazione rispetto a quanto indicato nel PEF, per cause non imputabili al Concessionario;

Evento Favorevole: indica:

- a) L'attuazione di Varianti approvate dal Concedente che comportino una riduzione nei Costi di Costruzione rispetto a quanto previsto nel PEF, nella misura in cui la riduzione ecceda



l'importo complessivo di € 10.000,00;

- b) ogni evento o circostanza elencata alla definizione di Evento Destabilizzante, ove abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento dei Parametri Economico Finanziari del PEF;

Fase di Gestione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario comprese tra la Messa in Esercizio e la scadenza o perdita di efficacia della Concessione;

Fatto del Concedente: indica

- a) l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;
- b) un fatto imputabile alla pubblica amministrazione che dia luogo a ritardo nel rilascio di una autorizzazione o provvedimento rispetto alle previsioni del Cronoprogramma;
- c) un fatto imputabile al Concedente che impedisca al Concessionario di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi della presente Convenzione ed in subordine della legge ivi applicabile;

Finanziamenti: indica gli importi complessivi messi a disposizione del Concessionario dai finanziatori in relazione al Progetto;

Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione per effetto di:

- a) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;
- a) reperti archeologici, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo Art. 17 (Reperti Archeologici);
- b) sabotaggio o vandalismo;
- c) dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamento o simili eventi;
- d) sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario;
- e) impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari al Progetto, con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possono considerarsi Forza Maggiore ai sensi della presente Convenzione;



Lavori: indica i lavori e le opere necessari alla realizzazione dell'Opera;

Lesione dell'Equilibrio: indica l'impatto di un dato Evento Destabilizzante o Evento Favorevole nella misura in cui dia luogo ad una variazione dei Parametri Economico Finanziari;

Messa in Esercizio: indica la data dell'effettivo inizio dell'Erogazione dei Servizi Cimiteriali e Servizio lampade Votive come risultante da Verbale Avvio Gestione;

Opera/Opere: indica l'oggetto della concessione, ovvero la realizzazione di manufatti cimiteriali, quali loculi, edicole, cappelle di famiglia ed ossari, ubicati nell'area cimiteriale del Comune di Montebello della Battaglia (PV), oggetto di ampliamento;

Organo di Alta Vigilanza: indica il soggetto incaricato dell'Alta Vigilanza, eventualmente designato dal Concedente, di cui al successivo Art. 8.6 (Direzione Lavori, Responsabile della Sicurezza e Organo di Alta Vigilanza);

Parametri Economico-Finanziari: indica il TIR della Concessione e VAN della Concessione indicati nel foglio rendiconto finanziario del PEF assunti quali presupposti e condizioni di base ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario;

Piano Economico Finanziario e/o PEF: indica il Piano Economico Finanziario asseverato e/o suo aggiornamento allegato alla presente Convenzione sub. 3). quale documento in cui sono riportati il valore della concessione, nonché i presupposti economici e finanziari, comprensivi del livello di redditività e dei Parametri Economico Finanziari che costituiscono, nel combinato disposto degli artt. 3, co. 1, lett. fff) e 182 co. 3 del Codice, le condizioni di base per il rispetto e perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della Concessione;

Piano Gestione Servizi e Manutenzioni: indica l'allegato sub A) alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante che regola termini, condizioni e modalità operative prestazionali di svolgimento dei servizi di gestione e manutenzione affidati al Concessionario nel periodo di validità della Concessione;

Periodo di Sospensione: indica il termine di 90 giorni dal ricevimento da parte del Concessionario della comunicazione scritta del Concedente dell'intenzione di risolvere la concessione ai sensi del successivo art. 15;

Progetto Definitivo: indica il Progetto redatto dal Concessionario ai sensi del Codice e della presente Convenzione, come di volta in volta modificato e aggiornato.

Progetto Esecutivo: indica il Progetto redatto dal Concessionario ai sensi del Codice e della presente Convenzione, come di volta in volta modificato e aggiornato.



Promotore: indica il Consorzio C.A.E.S. Soc. Coop. che ha presentato la proposta in data

Proposta: indica la proposta presentata dal Promotore e dichiarata di pubblico interesse ai sensi dell'Art. 183 del Codice.

Proroga: indica una proroga dell'ultimazione e/o della Messa in Esercizio;

Responsabile della Concessione: indica il soggetto responsabile della vigilanza sulla Fase di Gestione ai sensi del successivo Art. 9.2.

Responsabile della Sicurezza: indica, secondo il contesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e i diversi soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

Responsabile del Procedimento: indica il soggetto responsabile del procedimento amministrativo, nominato dal Concedente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. del Codice;

Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario, meglio descritte al successivo Art. 12.

SAL: indica le certificazioni dello Stato di Avanzamento dei Lavori predisposte dal Concessionario sulla base del Piano dei SAL, firmate dal Direttore dei Lavori e controfirmate dall'organo di Alta Vigilanza;

Servizi Cimiteriali: indica i servizi di cui al successivo art. 9 affidati al Concessionario per l'intera durata della concessione la cui erogazione verrà svolta nei termini e modalità indicati nel Piano Gestione Servizi e Manutenzioni;

Servizio Lampade Votive: indica il servizio di installazione, conduzione e manutenzione delle lampade votive che saranno posizionate in corrispondenza dei singoli manufatti cimiteriali nel rispetto di termini e condizioni di cui al Piano Gestione Servizi e Manutenzioni;

Società di Progetto: indica la società costituita dal Concessionario che subentrerà al Concessionario nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione, ai sensi dell'art. 184 del Codice;

Sostituto: indica la società avente caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario alla data di sottoscrizione della concessione (nella misura necessaria all'adempimento delle obbligazioni del Concessionario sino alla scadenza della concessione), che subentri al Concessionario;

TIR: indica il tasso interno di rendimento della Concessione indicato nel foglio rendiconto finanziario del PEF, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari della



Concessione indicati alla voce cassa disponibile fine periodo del rendiconto finanziario del Piano Economico Finanziario;

Ultimazione: indica la data di ultimazione dei lavori indicata nel certificato di ultimazione dei lavori;

VAN: indica il valore attuale netto della Concessione calcolato applicando un tasso di attualizzazione del _____ ai flussi della gestione corrente della Concessione il cui valore risulta indicato in ammontare nel foglio rendiconto finanziario del PEF;

Varianti: indica le Varianti Progettuali, le Varianti in Corso d'Opera e altre eventuali diverse varianti o modifiche richieste dal Concedente, dall'Organo di Alta Vigilanza o dal Responsabile della Sicurezza;

Varianti in Corso d'Opera: indica le modifiche successive all'inizio dei Lavori al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente, nei casi consentiti dalla Convenzione e dal Codice;

Varianti Progettuali: indica le modifiche al Progetto Definitivo o al Progetto Esecutivo richieste dal Concedente in sede di approvazione del relativo progetto prima dell'inizio dei lavori;

Verbale Avvio Gestione: indica il verbale sottoscritto tra il Concedente e Concessionario attestante la data di avvio da parte del Concessionario dell'Erogazione dei Servizi.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.2

Oggetto del contratto

La convenzione ha per oggetto l'affidamento in concessione, in via esclusiva da parte del Concedente, della progettazione definitiva ed esecutiva, dei lavori di realizzazione di ossari, loculi, edicole, cappelle cimiteriali e aree di inumazione nonché della gestione dei servizi cimiteriali per l'intero cimitero e degli impianti di lampade votive per l'area di ampliamento del cimitero comunale di Montebello della Battaglia (PV).

Il Concedente affida in via esclusiva al Concessionario:

- a) La progettazione definitiva ed esecutiva dell'Opera;



- b) La realizzazione dell'Opera in conformità al Progetto esecutivo e nei termini indicati nel Cronoprogramma e nel Piano Investimenti del PEF;
- c) L'attività di concessione a terzi dei manufatti cimiteriali realizzati e delle aree di inumazione nell'Area di ampliamento nonché dei manufatti cimiteriali e aree di inumazione che si andranno a liberare e di quelli il cui diritto di concessione scade in vigenza del periodo di durata della convenzione ubicati nell'Area cimiteriale esistente;
- d) L'erogazione dei Servizi, ivi inclusa la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici lampade votive per tutta la durata della Fase di Gestione, a partire dalla scadenza di contratto in essere con l'attuale concessionario, sia per l'area di ampliamento che per l'area cimiteriale esistente.

La realizzazione di tutti gli interventi, come meglio descritti nei successivi articoli, avverrà con le risorse previste dal piano economico-finanziario.

Art. 3

Durata della Concessione

La concessione ha durata di anni **9 (nove)** decorrenti dalla stipulazione della Convenzione, ferma la facoltà di revoca o proroga e/o recesso ove ricorrano i presupposti richiamati dalla presente Convenzione e/o di legge applicabili.

Alla scadenza della Convenzione, il Concessionario cesserà le attività di Gestione dei Servizi, fatto salvo l'obbligo di proseguire tali attività di gestione, ai medesimi termini e condizioni di cui alla presente Convenzione, fino alla data in cui le stesse siano trasferite ad altro soggetto e, in ogni caso, per un periodo massimo di 6 mesi dalla scadenza della Convenzione. Entro tale periodo, e fermo quanto precede, al fine di assicurare il corretto passaggio delle consegne tra il Concessionario uscente e il nuovo affidatario, il Concessionario si dichiara sin d'ora disponibile ad affiancare il nuovo affidatario.

Le Parti concordano che in caso di esaurimento dei manufatti cimiteriali inerenti l'Opera il Concessionario avrà la facoltà di richiedere il recesso anticipato dalla Concessione fatto salvo il diritto del Concedente a vedersi garantita l'Erogazione dei Servizi nel periodo transitorio, non superiore a dodici mesi, necessario alla individuazione del nuovo soggetto gestore.

Art. 4

Società di Progetto

Fermo restando il diritto del Concessionario in qualità di Consorzio di Cooperative, di nominare per le esecuzioni delle Opere e Erogazione dei Servizi imprese associate entro l'avvio della procedura di



aggiudicazione della Concessione, il Concessionario potrà costituire, ai sensi dell'art. 184 del Codice, una società di progetto (di seguito "Società di Progetto").

La Società di Progetto, ove costituita, subentrerà al Concessionario nel rapporto di concessione oggetto della presente Convenzione nonché nella Convenzione stessa senza necessità di preventiva approvazione o autorizzazione, acquisendo a titolo originario la posizione di Concessionario. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

E' fatto salvo il diritto dei soci della Società di Progetto di poter cedere le quote, senza vincolo alcuno, nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli previsti, relativamente al rispetto dei requisiti e possesso e/o mantenimento delle qualifiche per la fase di realizzazione delle Opere di cui al Codice.

Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio assegnato dal Concedente.

Art. 5

Obblighzioni del Concessionario

5.1. Principali Obblighzioni del Concessionario

Il Concessionario si impegna:

- a) A redigere i Documenti di Progettazione dell'Opera in conformità alle relative disposizioni del Codice secondo quanto previsto dal successivo Art. 8.2.
- b) Ad eseguire i Lavori occorrenti per la realizzazione dell'Opera e ad assicurare l'Erogazione dei Servizi, secondo le disposizioni del successivo Art. 9 e della convenzione.

Il Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione dell'Opera e all'Erogazione dei Servizi.

5.2 Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.



Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti, a diretta ed esclusiva conseguenza della sua attività, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, sia durante la Fase di Costruzione sia durante la Fase di Gestione purchè debitamente documentato.

La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario.

5.3 Ulteriori obbligazioni del Concessionario

Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste e a prestare l'assistenza richiesta in buona fede dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza del Concedente.

Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in relazione a:

- a) Ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei Lavori per un periodo superiore a 15 giorni, rispetto a quanto previsto dai Documenti di progettazione e nel Cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni o ritardi;
- b) Ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità dei Servizi per un periodo superiore a giorni 5, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni o ritardi;
- c) La sussistenza dei presupposti per la risoluzione, recesso o decadenza dal beneficio del termine, o altro presupposto per la cessazione delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- d) L'instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione;
- e) Ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.



Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuate al responsabile della Concessione durante la fase di Costruzione ed Erogazione dei Servizi di cui al successivo Art. 9.

Art.6 **Obbligazione del Concedente**

6.1. Principali obblighi del Concedente

Il Concedente si obbliga a:

- a) Effettuare le operazioni di consegna dei Lavori nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, attivando, nel rispetto dei presupposti di legge, la procedura espropriativa ed esercitando all'uopo tutti i propri poteri di Autorità espropriante, al fine di mettere a disposizione del Concessionario le aree e gli spazi indicati nei Documenti di progettazione, con oneri a carico del Concessionario medesimo;
- b) Costituire, in favore del Concessionario, il diritto di superficie sulle aree e sugli spazi indicati nei Documenti di progettazione, per tutta la durata della Concessione;
- c) Compiere, nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie al progetto in relazione alla realizzazione dell'Opera e all'Erogazione dei Servizi, compresi, a titolo esemplificativo, tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni e atti;
- d) Prestare al Concessionario assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diversi dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;
- e) Adottare ogni provvedimento e accordo opportuno o necessario ai fini della rimozione di interferenze che possano ostacolare o pregiudicare l'esecuzione dell'Opera entro termini utili al rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma e l'Erogazione Servizi nei tempi e condizioni previsti nel Piano Gestione Servizi e Manutenzione;
- f) Riconoscere al Concessionario il diritto ad incassare direttamente dagli assegnatari dei manufatti cimiteriali parzialmente realizzati dal Comune e da completare a cura del Concessionario i corrispettivi per l'affidamento delle Concessioni in uso dei loculi e/o manufatti cimiteriali dovuti al Comune a decorrere dalla data di presentazione della Proposta.



6.2 Obblighi di informazione

Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario, nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:

- a) Elenco dei loculi e/o manufatti cimiteriali parzialmente realizzati dal Comune e da completare a cura del Concessionario e correlati importo dei corrispettivi da incassare a cura del Concessionario;
- b) Elenco dei pre-assegnatari dei manufatti cimiteriali identificati a completamento della procedura di bando nonché delle richieste successivamente avanzate dagli utenti e/o richiedenti concessioni d'uso di manufatti cimiteriali;
- c) Ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dal Progetto;
- d) L'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione;
- e) La comunicazione di risoluzione o di revoca per motivi di pubblico interesse;
- f) Ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

6.3 Garanzie a favore dei Finanziatori

- a) Il Concedente acconsente all'iscrizione da parte del Concessionario di ipoteca di primo grado sul diritto di superficie di cui alla lettera b) del precedente Art. 6.1. (*Principali obbligazioni del Concedente*) a garanzia di quanto dovuto dal Concessionario ai Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- b) Il Concedente si impegna a prendere atto e ad accettar incondizionatamente ed irrevocabilmente la cessione da parte del Concessionario a favore dei Finanziatori, dei Crediti che devono venire a maturazione in virtù del rapporto di Concessione nei termini previsti dalla cessione dei crediti e in conformità alla legge applicabile;
- c) Il Concedente si impegna a collaborare con il Concessionario e con i Finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione e alla erogazione dei Finanziamenti assunti dal Concessionario;



d) Il Concedente si impegna a concordare con il Concessionario le eventuali modifiche alla presente Convenzione necessarie per tutelare le ragioni di credito dei Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento, tali comunque da non alterare i termini sostanziali della Concessione. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente Convenzione e, salvo i casi di Riequilibrio, in nessun caso il Concedente sarà tenuto ad accettare modifiche che comportino maggiori oneri finanziari ovvero l'assunzione di ulteriori impegni o limitazioni delle eventuali garanzie prestate dal Concessionario al Concedente, rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione, salvo l'esigenza di adeguare i tassi di interesse previsti dal Piano Economico Finanziario a quelli vigenti sul mercato interbancario alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

6.4 Responsabilità del Concedente

- a) Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione;
- b) Ove la violazione degli impegni assunti dal presente Art. 6 e/o l'adozione di atti amministrativi da parte del Concedente comporti una lesione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio nei termini e modalità di cui al successivo art. 12.2.

6.5 Dichiarazioni e garanzie del Concedente

Il Concedente dichiara e garantisce che:

- a) L'aggiudicazione della Concessione al Concessionario è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta, incluse, *inter alia*, le disposizioni del Codice;
- b) Tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione al Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;
- c) Alla data di stipula della presente Convenzione nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento dell'aggiudicazione della Concessione è stato presentato alla competente autorità giudiziaria o comunque notificato al Concedente;



Art. 7

Esclusiva

Anche al fine di garantire il rispetto e l'attuazione del piano economico finanziario predisposto dal Concessionario per il recupero del capitale investito e la remunerazione dello stesso attraverso la concessione in uso e la gestione delle opere, per tutto il periodo di durata della Concessione, il Concedente si impegna a non realizzare alcuna nuova opera nell'ambito delle aree cimiteriali oggi esistenti, mentre concede esclusivamente al Concessionario tutta l'attività edilizia all'interno dell'area dell'ampliamento del cimitero comunale. L'eventuale violazione dell'obbligo di esclusiva costituisce inadempimento grave e comporterà la facoltà del Concessionario di risolvere il contratto, salvo ogni ragione di danno.

Art. 8

Fase di progettazione e costruzione

8.1. Consensi e pianificazione

Il Concessionario, laddove necessario, si impegna a partecipare alla conferenza dei servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei progetti di sua competenza senza diritto di voto.

Il Concessionario si impegna ad attivarsi, secondo i casi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti Amministrazioni entro i tempi previsti dal Cronoprogramma, le concessioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta esecuzione dell'Opera, Messa in Esercizio ed Erogazione dei Servizi, fermo l'impegno di collaborazione del Concedente ai sensi della lettera d) del precedente Art. 6.1. (*Principali obbligazioni del Concedente*);

Per l'ottenimento dei provvedimenti citati al precedente paragrafo, il Concessionario si impegna ad agire con la massima diligenza e sarà esonerato da responsabilità per ritardi solo ove dimostri di aver correttamente e tempestivamente interpellato gli organi pubblici competenti e di aver adempiuto gli oneri, adempimenti e condizioni di volta in volta previste per l'ottenimento e la conservazione di efficacia dei detti provvedimenti ovvero in caso di Fatto del Concedente;

L'ottenimento delle concessioni edilizie in deroga o variante agli strumenti urbanistici è a carico del Concedente ai sensi della lettera c) del precedente Art. 6.1. (*Principali Obbligazioni del Concedente*), restando fermo l'obbligo del Concessionario di prestare ogni assistenza e collaborazione fattiva ragionevolmente necessaria anche ai sensi della lettera a) del precedente Art. 5.3. (*Ulteriori obbligazioni del Concessionario*).



8.2. Cronoprogramma e progettazione

Entro 180 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario dovrà sottoporre al Concedente la proposta di Progetto Definitivo e di cronoprogramma aggiornato, nel rispetto dei termini di cui alla presente Convenzione. Entro 60 giorni successivi, il Concedente presenterà le proprie osservazioni, che saranno oggetto di revisione congiunta tra le Parti ai fini della definizione del progetto Definitivo e del Cronoprogramma.

Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma e al Progetto Definitivo le modifiche e/o variazioni richieste dal Concedente per tenere conto dei termini di legge. In mancanza di tali richieste, il Cronoprogramma e il progetto Definitivo dovranno essere approvati dal Concedente entro 20 giorni dalla rispettiva data di consegna al Concedente. Ove le dette richieste diano luogo ad alterazione del cronoprogramma e/o dell'importo dell'investimento di cui al PEF, l'adozione delle relative variazioni sarà subordinata al previo Riequilibrio, ai sensi del successivo Art. 12.2 (*Riequilibrio*);

Entro 120 giorni dall'approvazione del Progetto Definitivo il Concessionario dovrà consegnare al Concedente il Progetto Esecutivo inerente il primo lotto provvedendo per la progettazione esecutiva degli altri due lotti a depositarla entro e non oltre 180 giorni dal collaudo di ciascun lotto funzionale.

Il Progetto esecutivo potrà essere sottoposto ad eventuali osservazioni da parte del Concedente che le presenterà nei 20 giorni successivi, secondo le modalità stabilite nel presente Articolo.

Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma e al Progetto Esecutivo le modifiche e/o variazioni richieste dal Concedente per tenere conto dei termini di legge. In mancanza di tali richieste, il Cronoprogramma e il progetto Esecutivo dovranno essere approvati dal Concedente entro 20 giorni dalla rispettiva data di consegna al Concedente. Ove le dette richieste diano luogo ad alterazione del cronoprogramma e/o dell'importo dell'investimento di cui al PEF, l'adozione delle relative variazioni sarà subordinata al previo Riequilibrio, ai sensi del successivo Art. 12.2 (*Riequilibrio*);

Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo. Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, il Concessionario sarà soggetto ad una penale da determinarsi in misura di 150 euro al giorno fino ad un valore massimo dell'1% del valore dell'investimento complessivo, salvo i casi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano imputabili a Forza Maggiore o fatto del Concedente e salvo quanto previsto ai successivi Art. 8.8 (*Ritardi*) e 9.3 (*Sospensione*).



I Documenti di progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia alla data della presente Convenzione, tenuto conto di eventuali prescrizioni e indicazioni fornite dal Concedente.

Il Concessionario si obbliga altresì con la presentazione del Progetto Esecutivo a fornire il Piano della Sicurezza da redigersi nel rispetto della normativa vigente in materia.

In caso di ritardata consegna per fatto imputabile al Concessionario e/o di consegna di Piano della Sicurezza incompleto e/o non conforme alla normativa vigente si applicherà una penale in ammontare in misura pari ad 150 euro al giorno per ogni giorno di ritardo e/o ad euro 150 per giorno di ritardo nella consegna del Piano di Sicurezza corretto.

L'importo delle penali come sopra indicato non potrà essere superiore per ciascuna fattispecie all'1% del valore dell'investimento, netto Iva, indicato nel foglio Piano Investimenti del PEF.

Qualora il Cronoprogramma o i Documenti di progettazione siano modificati per Fatto del concedente o accordo tra Concedente e Concessionario e tali modifiche non consentano al Concessionario di rispettare i termini stabiliti per il completamento dei Lavori e la Messa in Esercizio, il Concessionario avrà diritto ad un corrispondente periodo di proroga per consentire il completamento dei Lavori e la Messa in Esercizio e, in caso di lesione dell'Equilibrio, alla revisione dello stesso ai sensi del successivo Art. 12.2. (*Riequilibrio*).

8.3 Esecuzione dei Lavori

I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i Documenti di progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione dell'Opera e l'Erogazione dei Servizi.

Fermo restando quanto disciplinato dalla presente Convenzione, i rischi di costruzione inerenti la realizzazione di ciascun lotto funzionale sono a carico del Concessionario.

8.4 Lavori complementari

Al Concessionario possono essere affidati in via diretta i lavori complementari non figuranti nella originaria documentazione di progettazione divenuti necessari in seguito a circostanza imprevista, nei casi e modi stabiliti dall'Art. 175 del Codice;



Ove il Concessionario sia in grado di reperire le risorse finanziarie per la realizzazione dei lavori complementari ovvero il Concedente accetti di sopportarne i costi pagando a SAL, il Concessionario, entro 10 giorni o altro termine concordato tra le Parti, provvederà a comunicare la stima dei tempi di realizzazione e dei costi di detti lavori.

Ove l'affidamento di lavori complementari dia luogo a Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio ai sensi del successivo Art. 12.2. (*Riequilibrio*).

8.5 Varianti

Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle Varianti Progettuali richieste dal Concedente sia durante la Fase di Costruzione sia durante la Fase di gestione, che presentino le seguenti caratteristiche:

- i) Introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative che non determinino un'alterazione sostanziale del progetto definitivo;
- ii) Introduzione di modifiche che non comportino incrementi dei costi previsti per la realizzazione dei Lavori o incremento dei costi di gestione previsti nel Progetto definitivo.

Si applica quanto previsto dall'Art. 106 del Codice con la specificazione che tra le "disposizioni legislative e regolamentari" di cui alla lettera a) della citata norma si intendono comprese anche quelle nazionali e regionali in materia di programmazione dell'attività sanitaria, nonché le previsioni dei provvedimenti del Concedente per la loro applicazione;

Le Varianti in Corso d'Opera potranno essere richieste dal Concedente attraverso l'Organo di Alta Vigilanza, ovvero proposte autonomamente dal Concessionario e autorizzate dal Concedente nei soli casi di cui all'Art. 106 del Codice. In relazione alle Varianti proposte dal Concessionario, il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 20 giorni dal ricevimento della proposta;

Le Varianti in Corso d'Opera saranno valutate in base ai capitolati tecnici e tariffari forniti dal Concessionario unitamente al progetto Esecutivo approvato dal Concedente.

8.6 Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza e Organo di Alta Vigilanza

Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni di Responsabile della Sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.



Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di Alta Vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei lavori.

Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi dei professionisti incaricati delle funzioni di Alta Vigilanza al Concessionario, perché sia loro consentito l'accesso alle aree di cantiere e alla documentazione di Progetto anche senza preavviso, purché in modo da non recare pregiudizio al Concessionario.

La Direzione dei lavori compete al Concessionario che provvederà ad istituire l'Ufficio di Direzione dei Lavori composto da un Direttore dei lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice. La Direzione dei Lavori sarà eseguita secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e comprenderà in particolare:

- i) il controllo dell'osservanza delle pattuizioni contrattuali e dei capitolati tecnici ed amministrativi;
- ii) la verifica progressiva della rispondenza dell'eseguito al progetto approvato;
- iii) la verifica dell'osservanza delle leggi e normative in materia di lavori pubblici;
- iv) Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- v) la redazione di periodiche relazioni informative sullo stato di esecuzione delle opere, con riguardo ai vari profili tecnici, economici e tipologici;
- vi) la contabilizzazione delle opere, che sarà effettuata al solo fine di consentire al Concedente la verifica dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al programma approvato.

Il Concessionario e il Direttore dei Lavori saranno tenuti a uniformarsi alle osservazioni e alle direttive impartite dal Concedente in sede di Alta Vigilanza, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni e direttive.

Il Concessionario potrà eseguire immediatamente le modifiche al progetto Esecutivo richieste dal Concedente a condizione che:

- a) abbiano carattere migliorativo;
- b) non comportino un'alterazione del Progetto Definitivo;
- c) non comportino incremento del Costo di Costruzione dell'Opera o Lesione dell'Equilibrio, mentre modifiche che abbiano caratteristiche diverse da quelle elencate nel presente paragrafo saranno considerate Varianti in Corso d'Opera ai sensi del precedente Art. 8.5 (Varianti). Parimenti, saranno considerate Varianti in Corso d'Opera ai sensi del precedente Art. 8.5 (Varianti) le modifiche che comportino incremento nel Costo



di Costruzione dell'Opera superiori ad € 25.000.

Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà pienamente responsabile:

- a) Della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei Lavori;
- b) Dell'osservanza delle buone regole dell'arte;
- c) Della qualità dei materiali impiegati.

8.7 Prove e collaudo

Il Concessionario, con preavviso di 30 giorni, darà comunicazione scritta all'Organo di Alta Vigilanza della data di completamento di ciascuna fase di avanzamento prevista dal Cronoprogramma e del Progetto Esecutivo, e dell'Ultimazione.

Il Concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso d'opera e finale, conformemente alle previsioni del Progetto Esecutivo.

I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti le commissioni di collaudo, saranno a carico del Concessionario.

Il collaudo sarà effettuato nel rispetto delle normative in materia ivi applicabili.

Durante l'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni utile assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.

Del collaudo in corso d'opera verrà redatta dettagliata relazione. Alla verifica dell'avvenuto completamento dei Lavori sarà redatto processo verbale di ultimazione dei Lavori, nonché rilasciato il nulla osta a eseguire tutte le prove e le verifiche previste per la Messa in Esercizio.

Il certificato di collaudo, redatto in conformità alla normativa di riferimento ivi applicabile, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 24 mesi dalla data di rilascio. Decorsi due mesi dalla scadenza del predetto termine, il collaudo si intende approvato dal Concedente, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Il caso di ritardi nelle operazioni di collaudo per Fatto del Concedente o Forza Maggiore, che comportino Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio.



8.8 Ritardi

Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario.

- a) Per ogni giorno di ritardo imputabile al Concessionario verrà applicata una penale di euro 150 fino ad un massimo pari allo 0,3 per mille dell'importo dei lavori, netto IVA, indicati nel Piano degli investimenti del PEF;
- b) In caso di ritardo dovuto a:
 - a) Forza Maggiore
 - b) Modifiche legislative che rendano necessarie Varianti in Corso d'Opera
 - c) Varianti adottate ai sensi del Codice
 - d) Ritardi non imputabili al Concessionario nello svolgimento delle procedure di espropriazione o acquisto di immobili o terreni strumentali al progetto
 - e) Fatto del Concedente
 - f) Mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento dei provvedimenti di cui al precedente Art. 8.1. (*Consensi e pianificazione*) rispetto ai termini previsti dal Cronoprogramma, che non sia imputabile al Concessionario
 - g) Annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti di cui al precedente Art. 8.1. (*Consensi e pianificazione*) per fatto non imputabile al Concessionario

il Concessionario avrà diritto a una Proroga di entità pari al ritardo nei Lavori conseguenti al detto evento o circostanza e, in caso di Lesione dell'Equilibrio, al Riequilibrio.

Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti paragrafi del presente Art. 8.8, qualora l'inosservanza del termine previsto per la realizzazione dell'Opera sia imputabile al Concedente, il Concessionario avrà diritto al riconoscimento dei maggiori oneri da parte del Concedente, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile.

Le Parti concordano espressamente che il Concessionario nulla potrà pretendere dal Concedente a titolo di ristorno dei maggiori oneri sostenuti nel caso di impossibilità di realizzazione parziale o totale dell'Opera per cause non imputabili direttamente al Concedente.



Art.9

Fase di gestione

9.1 Obblighi generali e Servizi

Il Concessionario si impegna ad erogare, a partire dalla sottoscrizione del verbale di avvio della gestione e per l'intera durata della Concessione, i Servizi di seguito elencati:

- a) Concessione a terzi di manufatti cimiteriali e delle aree di inumazione ubicati nell'Area di ampliamento nonché dei loculi in scadenza di concessione e/o di possibile utilizzo ubicati nell'Area cimiteriale esistente;
- b) Concessione a terzi di manufatti cimiteriali e delle aree di inumazione ubicati nell'Area Cimiteriale esistente oggetto di rinuncia e/o mancato rinnovo nei termini del regolamento cimiteriale da parte degli assegnatari;
- c) i servizi di tumulazione, estumulazione, traslazione, esumazione, inumazione, posa lapidi nell'Area di Ampliamento e nell'Area Cimiteriale esistente;
- d) Servizio gestione Lampade Votive nell'Area di Ampliamento e Area cimiteriale esistente, secondo quanto previsto all'art. 2 lett. d) della Convenzione

Il Concessionario si impegna altresì a garantire:

- i) gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti elettrici lampade votive inerenti l'Opera nei limiti e alle condizioni indicate nel Piano Gestione Servizi e Manutenzioni nei limiti degli importi annui indicati nel PEF impegnandosi sin d'ora a garantire alla scadenza della Concessione la funzionalità dell'Opera;
- ii) gli interventi di manutenzione straordinaria sui locali e manufatti cimiteriali su richiesta dei concessionari d'uso degli stessi manufatti.

9.2 Responsabile della Concessione

Entro 15 giorni anteriori alla Messa in Esercizio dell'Opera, il Concedente nominerà il Responsabile della Concessione, al quale è demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del Concessionario, delle obbligazioni inerenti la Fase di gestione di cui al presente Art. 9.

Sulla base dei risultati del controllo effettuato per ciascuno dei Servizi espletati dal Concessionario, il Responsabile della Concessione potrà segnalare eventuali contestazioni o rilievi al Concessionario.



9.3 Sospensione

In caso di sospensione nell'Erogazione dei Servizi dovuta a:

- a) Forza Maggiore;
- b) Fatto del Concedente;
- c) Annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti di cui al precedente art. 8.1. (*Consensi e pianificazione*) per fatto non imputabile al Concessionario

il Concessionario avrà diritto ad una revisione della Concessione e riequilibrio del PEF da effettuarsi nel rispetto dell'art. 12.

9.4 Modalità di assegnazione dei manufatti cimiteriali

- a. Il Concessionario dovrà provvedere, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto del Concedente, alla concessione d'uso a terzi di manufatti cimiteriali ed avrà diritto ad incassare i relativi corrispettivi secondo le modalità e termini di pagamento riportate nell'atto di preassegnazione e successivo contratto di concessione d'uso dei manufatti cimiteriali, prevedendosi sin d'ora che il beneficiario della concessione effettui il pagamento di un acconto non inferiore al 50% della tariffa di concessione d'uso alla sottoscrizione dell'atto di preassegnazione del manufatto cimiteriale e il pagamento del saldo all'atto della sottoscrizione del contratto di concessione d'uso dei manufatti cimiteriali.
Il Concessionario, incassato il saldo, trasmetterà, entro i successivi 30 giorni, all'ufficio competente del Concedente l'attestazione relativa all'assegnazione definitiva del manufatto cimiteriale.
- b. L'attività di assegnazione di manufatti cimiteriali e di riscossione delle tariffe per la gestione verrà svolta dal personale del Concessionario in idonei locali aperti al pubblico, individuati all'interno degli Uffici preposti resi disponibili dal Concedente, ovvero all'interno del cimitero in locale da concordare con il Concedente.
- c. Le parti si danno atto che alla scadenza della concessione, qualora non siano stati ceduti a terzi tutti i manufatti cimiteriali realizzati, al Concessionario spetteranno i proventi che il Concedente riceverà dalla cessione in concessione d'uso agli utenti dei rimanenti manufatti realizzati fino all'esaurimento degli stessi.
- d. L'atto di concessione in uso dovrà riportare le condizioni di utilizzo della sepoltura, il richiamo alle norme vigenti e dovrà essere stilato sulla base di uno schema



PROPOSTA DEL PROMOTORE
PROJECT FINANCING
(ART. 183 COMMA 15 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)
CONSORZIO C.A.E.S. (CONSORZIO ARTIGIANO EDILE SICILIA)
EDILIZIA GENERALE E CIMITERIALE SOC. COOP.
PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI
"LAVORI DI AMPLIAMENTO E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE DI
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA"



approvato dall'amministrazione comunale. Ogni atto dovrà essere sottoscritto sia dal richiedente, sia dal Concessionario di costruzione e gestione, sia dal Concedente.

- e. La concessione dei manufatti cimiteriali è consentita *ante-mortem* con riconoscimento di un diritto di prelazione ai residenti del Comune di Montebello della Battaglia (PV) nonché alle persone nate nel Comune di Montebello della Battaglia (PV) e/o che siano state residenti nel Comune di Montebello della Battaglia (PV) per almeno cinque anni o che abbiano svolto la propria attività lavorativa per almeno cinque anni nel territorio del Comune di Montebello della Battaglia (PV). Per i non residenti la tariffa sarà aumentata del 20%.
- f. Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, così come previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria vigente, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario.
- g. Le concessioni dei manufatti cimiteriali verranno rilasciate nel rispetto di un ordine strettamente cronologico di presentazione della domanda di prenotazione, da effettuarsi con le modalità che il Concessionario comunicherà, d'intesa con il Concedente, mediante bando pubblico. Il Concessionario, sulla scorta della graduatoria delle prenotazioni acquisite, convocherà i richiedenti affinché possano scegliere l'ubicazione dei manufatti prenotati, nell'ambito delle disponibilità presenti al momento della scelta stessa.
- h. La rata di saldo andrà calcolata in base alla tariffa vigente al momento del versamento del saldo.
- i. Sono posti a carico del richiedente i costi di registrazione e di rogito.
- j. Il Concessionario, entro il giorno 10 di ogni mese, trasferisce al Concedente, su supporto informatico l'elenco delle prenotazioni acquisite.
- k. L'inizio dei lavori di ciascun lotto della Concessione si intende subordinato al raggiungimento di livelli minimi di pre-assegnazione dei manufatti cimiteriali, corrispondenti al 60% del numero di manufatti cimiteriali oggetto di realizzazione del singolo lotto, con incasso da parte del Concessionario delle rate di acconto.
- l. In caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi di pre-assegnazione dei manufatti cimiteriali, è facoltà del Concessionario rimodulare il cronoprogramma per l'attività di esecuzione dei lavori inerenti la porzione di manufatti cimiteriali e relative opere pertinenziali inerenti il lotto medesimo.



Art. 10

Livello minimo di pre-assegnazione concessioni d'uso manufatti cimiteriali

Le Parti concordano che l'inizio dei lavori di ciascun lotto si intende subordinato al raggiungimento dei livelli minimi di pre-assegnazione dei manufatti cimiteriali di cui al precedente articolo 9.4, con incasso da parte del Concessionario dell'importo complessivo dovuto per le rate di acconto.

Qualora non venissero raggiunti i livelli minimi di pre-assegnazione a completamento dell'attività informativa propedeutica alla assegnazione dei manufatti cimiteriali oggetto del I Lotto Funzionale, è facoltà del Concessionario recedere unilateralmente dalle obbligazioni di cui al presente atto di Convenzione, senza che ciò possa comportare penali o pregiudizi di sorta nei confronti del Concessionario medesimo.

Art. 11

Corrispettivi

Il Concessionario per le Opere realizzate e per le prestazioni generali svolte ed i Servizi espletati avrà diritto, a fronte della concessione di manufatti cimiteriali oggetto della presente concessione, a percepire daterzi i corrispettivi di seguito indicati come previsti nel Piano Economico Finanziario:

Tariffe Manufatti (IVA ESCLUSA 10%)

LOCULI - compreso marmi e borchie	
I FILA	€ 2.400,00
II FILA	€ 2.800,00
III FILA	€ 2.800,00
IV FILA	€ 2.200,00
CAPPELLE GENTILIZIE - escluso marmi, borchie e finiture interne	
Capelle gentilizie da 10 posti + 10 ossari	€ 35.500,00
EDICOLE FUNERARIE - compreso marmi e borchie	
Edicole funerarie da 8 posti	€ 28.000,00
TOMBE DI FAMIGLIA - compreso marmo	
Tombe di famiglia ipogee da 4 posti	€ 16.500,00
OSSARI	
Ossari/Urne cinerarie	€ 500,00



SERVIZI (IVA ESCLUSA 22%)

tipologia prestazione	tariffa netta
Tumulazione in colombaro con chiusura frontale	€ 250,00
Tumulazione in colombaro con chiusura longitudinale	€ 300,00
Tumulazione in cappella con chiusura frontale	€ 250,00
Tumulazione in cappella con chiusura longitudinale	€ 300,00
Tumulazione in celletta ossaria	€ 80,00
Solo operazioni di apertura e chiusura loculo frontale per immissioni resti o ceneri	€ 100,00
Solo operazioni di apertura e chiusura loculo longitudinale per immissioni resti o ceneri	€ 170,00
Estumulazione da loculo o cappella frontale con fornitura di cassetta ossario	€ 450,00
Estumulazione da loculo o cappella longitudinale con fornitura di cassetta ossario	€ 600,00
Solo scavo fossa per inumazione e riempimento - area comune	€ 250,00
Solo scavo fossa per inumazione e riempimento - area trentennale nel caso in cui vengano effettuati più scavi il costo potrebbe subire una variazione da quantificare in base al numero di scavi effettuati.	€ 400,00
Estumulazione cellette ossarie	€ 100,00
Traslazione da loculo a loculo con chiusura frontale	€ 400,00
Traslazione da loculo a loculo con chiusura longitudinale	€ 500,00
Esumazione in area data in concessione - con fornitura di cassetta ossario nel caso in cui vengano effettuati più scavi il costo potrebbe subire una variazione da quantificare in base al numero di scavi effettuati.	€ 750,00
Esumazione area comune - con fornitura di cassetta ossario	€ 450,00
Demolizione basamento o monumento per inumare salme	€ 350,00

Servizio Lampade Votive (IVA ESCLUSA)

Canone allaccio lampada votiva colombari e ossari	€ 19,00
Canone allaccio lampada votiva cappelle e tombe	€ 25,00
Canone gestione annuale lampada votiva	€ 13,00



I sopra indicati importi relativi alle Tariffe e canoni lampade votive sono da intendersi non comprensivi dell'IVA, che verrà applicata al momento della prestazione del correlato servizio e/o vendita del manufatto cimiteriale, nella misura percentuale a tale data prevista.

Fermo restando il diritto del concessionario per la cessione dei manufatti cimiteriali in sede di preassegnazione a percepire i correlati importi previsti alla sottoscrizione del contratti di preassegnazione, per le condizioni e termini di pagamento inerenti i corrispettivi sopra indicati verranno applicate le modalità indicate nel Piano Gestione Servizi e Manutenzioni fermo restando il diritto del Concessionario a percepire le tariffe al momento del manifestarsi della correlata controprestazione.

Le tariffe per servizi cimiteriali, servizio lampade votive e cessione di manufatti cimiteriali indicate nel paragrafo che precede verranno adeguate su base annua, a decorrere dal secondo anno di concessione, al costo della vita in misura pari al 100% delle variazioni in aumento, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, applicando quale mese di riferimento per l'aggiornamento il mese di sottoscrizione della concessione, con un arrotondamento per eccesso di 50 centesimi di euro.

Art. 12

Equilibrio economico finanziario e remunerazione del Concessionario

Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi, a titolo esemplificativo:

- I tempi previsti per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di cui al Cronoprogramma;
- I tempi previsti per l'esecuzione dei lavori di ciascun lotto indicati nel Cronoprogramma;
- L'importo delle tariffe e dei canoni lampade votive incassati a titolo di corrispettivi nonché i rispettivi termini e modalità di pagamento;
- La durata della Concessione.

Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno riferimento ai Parametri Economico Finanziari riportati nel foglio Rendiconto Finanziario del PEF allegato alla convenzione, che riflettono le condizioni di base e i presupposti del mantenimento dello stesso equilibrio economico finanziario della concessione.



I Parametri Economico Finanziari costituiscono condizioni di base essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della Concessione e, se modificati e in presenza delle condizioni di seguito riportate, fanno sorgere in capo al Concessionario, nei limiti di cui all'art. 175 del Codice, il diritto alla revisione di tali condizioni di equilibrio, da attuarsi con le modalità di cui al successivo paragrafo, ivi inclusa la rideterminazione delle tariffe di cui all'art. 11, ovvero in mancanza di accordo tra le Parti il diritto a recedere dalla Convenzione in applicazione dell'art. 182 del Codice.

12.2 Riequilibrio

Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio nel caso in cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio determinata da:

- Evento Favorevole
- Evento Destabilizzante

Entro 10 giorni dal verificarsi di eventi destabilizzanti che comportino una modifica dei Parametri Economico e Finanziari del PEF, previa richiesta scritta avanzata dal Concessionario, le parti procederanno ad una revisione del Piano Economico Finanziario che rilevi:

- a) I Parametri Economico Finanziari relativi al PEF elaborati senza considerare l'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio;
- b) I Parametri Economico Finanziari relativi al PEF elaborati in considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio, trasmettendo tempestivamente al Concedente copia dell'aggiornamento del PEF e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della Lesione dell'Equilibrio. E' inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente paragrafo dia luogo a mutamento in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente.

Entro i 30 giorni successivi alla revisione del PEF, le Parti procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del Progetto e all'esame delle disposizioni della presente Convenzione, concordandone la revisione, che potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:

- L'incremento o la riduzione dei Corrispettivi;
- Il pagamento di importi (*una tantum* o periodici) a titolo di indennizzo;
- L'anticipazione o la proroga del termine di scadenza della Concessione provvedendo a ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario mediante riconduzione dei Parametri Economico Finanziari ai valori determinati nel PEF allegato alla convenzione.



Ai fini di cui al comma precedente, per le revisioni richieste dal Concessionario, le modalità e criteri di revisione saranno sottoposte dal Concessionario al Responsabile della Concessione. In caso di disaccordo tra le Parti si procederà secondo le modalità di cui all'art. 182, co. 3 del Codice.

Qualora si verificano i presupposti per la revisione della Concessione e della presente Convenzione e non sia raggiunto un accordo per la revisione stessa entro il termine di sessanta giorni, decorrente dal giorno in cui il Concessionario abbia avanzato la richiesta di revisione, il Concessionario potrà recedere dalla Concessione, ai sensi dell'art. 182, co. 3, del Codice avendo il diritto a percepire un indennizzo da determinarsi secondo quanto ivi previsto.

A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario il PEF allegato alla Convenzione sarà sostituito da quello aggiornato posto a base della revisione della concessione.

E' fatto salvo il diritto del Concessionario al recesso ai sensi dell'Art. 165 del Codice.

Art. 13

Garanzie e assicurazioni

A garanzia degli obblighi inerenti la corretta e tempestiva esecuzione delle attività oggetto della concessione, con particolare riguardo all'esecuzione degli Interventi oggetto della presente Convenzione nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Concessionario ha consegnato al Concedente una fidejussione assicurativa a titolo di cauzione definitiva in suo favore, in conformità a quanto stabilito (e con le modalità previste) dall'art. 103 del Codice, per un importo massimo di euro _____ dicensi (..... euro) corrispondente (per effetto del possesso delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice) al 5% (cinque per cento) dell'importo dell'investimento (con esclusione dei soli costi sostenuti per la proposta), come determinato nel Piano Economico Finanziario allegato alla presente Convenzione.

Detta fideiussione assicurativa: (i) deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Verbale e correlato certificato di comunicazione, e (ii) dovrà essere svincolata dal Concedente in misura proporzionale all'avanzamento dei lavori e collaudo in corso d'opera degli Interventi, secondo i termini e le modalità di cui allo stesso art. 103 del Codice.

Il Concessionario si impegna a prestare, alla Messa in Esercizio, idonea garanzia fideiussoria, pari al 10% dell'importo annuo dei ricavi da Servizi Cimiteriali come quantificati nel Piano Economico



Finanziario allegato alla presente Convenzione, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la Fase di Gestione.

1. Il Concessionario si impegna altresì a stipulare, anche ai sensi dell'Art. 1891 c.c. le seguenti polizze assicurative: polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. "CAR") per tutta la durata della costruzione e per il relativo periodo di manutenzione.
2. polizza indennitaria decennale (c.d. *decennale postuma*) secondo quanto previsto dall'Art. 103, comma 7 del Codice per i 10 anni successivi alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato.
3. polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. *All Risks*) relativa all'Opera e agli impianti in esercizio, per tutta la durata della Fase di gestione.
4. polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la Fase di gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al Progetto.

Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni del progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la detta impossibilità. Le Parti dovranno concordare l'assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da parte del Concedente, ovvero lo stato di Forza Maggiore entro 20 giorni dalla detta comunicazione del Concessionario.

ART. 14

Contestazioni e Penali

14.1 Contestazioni Concedente e Penali

Nel caso in cui il Concedente accerti un inadempimento e/o un ritardo nell'adempimento degli obblighi convenzionali concernenti l'Erogazione dei Servizi indicati nel Piano Gestione Servizi e Manutenzione da parte del Concessionario, il Concedente medesimo provvede alla immediata contestazione debitamente documentata e contestuale messa in mora del Concessionario, da effettuarsi per iscritto a mezzo pec, concedendo un congruo termine, commisurato alla tipologia e gravità dell'inadempimento, non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi, entro il quale il Concessionario dovrà adempiere o



provvedere a fornire le proprie giustificazioni. Decorso il termine così fissato, senza che il Concessionario abbia adempiuto ovvero presentato le proprie giustificazioni ovvero queste ultime non siano state accettate dal Concedente, il medesimo Concedente potrà applicare le penalità per lo specifico inadempimento e/o ritardo, ingiungendo il pagamento al Concessionario, indicate nella seguente tabella:

VIOLAZIONE A QUANTO DI SEGUITO DESCRITTO		PENALE PER OGNI SINGOLA VIOLAZIONE
1	Durante l'espletamento del servizio il personale addetto deve sempre indossare l'uniforme pulita e in buon ordine e mantenere un comportamento educato e rispettoso dei luoghi e delle persone	EURO
2	L'area dove è prevista la sepoltura deve essere ordinata, curata e messa in sicurezza.	EURO
3	I materiali e le attrezzature devono essere depositati negli appositi spazi all'uopo destinati e mai sparsi o abbandonati in maniera confusa e disordinata.	EURO
4	Il personale preposto ai servizi di sepoltura deve rispettare rigorosamente l'orario prestabilito.	EURO
5	Osservanza del rispetto della tempistica per le sepolture (ritardo maggiore di 30 minuti)	EURO
6	Osservanza delle norme di sicurezza durante il servizio	
7	Mancata risposta telefonica nell'arco temporale di mezza giornata al numero di reperibilità.	EURO

Resta inteso che l'inadempimento e/o il ritardo nell'adempimento derivanti dal manifestarsi di eventi imprevisti non imputabili al Concessionario non potrà determinare l'applicazione di penali fermo restando l'impegno del Concessionario ad adoperare la corretta diligenza nel cercare di contenere eventuali disservizi e/o potenziali danni derivanti dal manifestarsi dei suddetti eventi.

Le penali dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione della loro applicazione da parte del Concedente



L'importo complessivo delle penali applicabili su base annua relative alla Erogazione dei Servizi non potrà essere superiore al 5% dell'importo complessivo dei costi operativi annui di esercizio per servizi desumibili dal PEF della Concessione allegato alla Convenzione.

E' fatto salvo il diritto del Concedente a rivalersi nei confronti del Concessionario per gli eventuali danni maggiori debitamente documentati e derivanti da responsabilità unicamente imputabile a grave inadempimento del Concessionario.

14.2 Contestazioni Concessionario

Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile del procedimento entro 20 giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 40 giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del Procedimento.

Ove la contestazione o pretesa sia formulata nel corso dei Lavori e prima del Collaudo, il Responsabile del Procedimento potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e dell'organo di Alta Vigilanza.

Art. 15

Risoluzione e revoca della concessione

15.1 Risoluzione per inadempimento del Concessionario

Il Concedente potrà dare luogo a risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'Art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 30 giorni, qualora:

- a) Il Concessionario abbia sospeso o interrotto i Lavori per un periodo superiore a 90 giorni, ove la sospensione o interruzione non consegua a Evento Destabilizzante o fatto del Concedente;
- b) Il Concessionario superi di 365 giorni continuativi il termine per il completamento di ciascun singolo lotto dell'Opera previsto dal Cronoprogramma ove l'inosservanza del termine non consegua a Evento Destabilizzante o Fatto del Concedente;
- c) Il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione al progetto, e



comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi del Codice;

- d) Il Concessionario abbia omissis di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste al precedente art. 13;
- e) Il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o lo scioglimento.

La diffida di cui al precedente paragrafo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'Art. 1456, c. 2, c.c..

In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera a), il Concedente:

- a) Non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;
- b) Non potrà dar corso alla risoluzione;
- c) Dovrà consentire al Concessionario la continuità di Erogazione dei Servizi;
- d) Dovrà consentire al Concessionario la continuità di incasso dei Corrispettivi.

Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente comma lettera ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al Concessionario indicando nel dettaglio:

- i. Le specifiche cause della revoca o risoluzione;
- ii. Il valore dei Lavori ancora da eseguire e delle mansioni e responsabilità in capo al Concessionario.

Alla scadenza del Periodo di Sospensione, ove i Finanziatori non abbiano dichiarato l'intenzione di intervenire, il Concedente avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione.

In caso di risoluzione della presente Convenzione il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un importo a titolo indennizzo determinato secondo quanto previsto dall'art. 176, comma 8 e ss. del Codice.

In caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario si applicano gli artt. 176, co. 8, e ss. del Codice.

L'efficacia della revoca o risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti dal comma 4 dell'art. 176 del Codice.



15.2. Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente

In caso di Fatto del Concedente che dia luogo a:

- Sospensione dei Lavori di durata superiore a 180 giorni;
- Sospensione nell'Erogazione dei Servizi per un periodo superiore a 90 giorni;
- Mancato riequilibrio del PEF a completamento della procedura di cui all'art. 12

il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione previa diffida ai sensi dell'Art. 1454 c.c. assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 30 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione.

In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo o in caso di revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un importo a titolo indennizzo determinato secondo quanto previsto dall'art. 176, comma 8 e ss. del Codice. L'efficacia della revoca o risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi dal comma 4 dell'art. 176 del Codice.

15.3 Risoluzione per Forza Maggiore

In caso di Forza maggiore protratta per più di 180 giorni ciascuna delle Parti potrà dare luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell'Art. 1463 c.c.

In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un importo a titolo indennizzo determinato secondo quanto previsto dall'art. 176, comma 8 e ss. del Codice.

L'efficacia della revoca o risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti dall'art. 176 comma 4 del Codice.

15.4 Intervento dei Finanziatori

Ai sensi dell'Art. 176 del Codice, i Finanziatori potranno impedire la risoluzione della Concessione dando comunicazione al Concedente e al Concessionario, entro il Periodo di Sospensione:

- i. della designazione di un Sostituto a condizione che:
 1. il Sostituto abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario;



2. l'inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i 90 giorni successivi alla scadenza del Periodo di Sospensione, ovvero entro il termine più ampio eventualmente concordato tra il Concedente e i Finanziatori.

Entro il termine di cui al precedente paragrafo i) – 2, il Concedente, i Finanziatori e il Sostituto concorderanno i termini e le condizioni per la prosecuzione del rapporto di Concessione e della presente Convenzione. Ove non risulti ragionevolmente possibile dare luogo alla prosecuzione del rapporto di Concessione nel rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario desumibile dal PEF e le Parti non ne concordino il Riequilibrio, il Concedente potrà dichiarare la risoluzione della Concessione con effetto immediato.

Resta inteso che i Finanziatori non potranno essere ritenuti responsabili verso il Concedente o il Concessionario per l'inadempimento del Concessionario.

15.5 Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione

Ai sensi dell'Art. 176 del Codice, gli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione saranno destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori, e il Concedente su delega del Concessionario si impegna, previa comunicazione scritta del Concessionario, a trasferirli direttamente ai Finanziatori presso il conto corrente n. ovvero presso il diverso conto corrente che potrà essere comunicato al Concedente dal Finanziatore o dal Concessionario dai finanziatori, entro il termine di 30 giorni dalla data di efficacia della revoca o risoluzione. I detti importi saranno soggetti a interessi di mora nella misura del saggio EURIBOR maggiorato del 3%.

Il Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione degli importi dovuti al Concessionario entro 30 giorni dalla data di efficacia della revoca o risoluzione.

In difetto di accordo pieno e incondizionato sui detti importi entro il termine di cui al precedente paragrafo, il Concedente sarà comunque tenuto a corrispondere entro tale termine gli importi riconosciuti come dovuti.

15.6 Disponibilità dei beni di Progetto

Alla scadenza della Concessione, ovvero alla perdita di efficacia della Concessione per effetto di revoca o risoluzione, i beni passeranno nella disponibilità del Concedente senza necessità di formalità alcuna. Nessun indennizzo e/o compenso dovrà essere corrisposto al Concessionario per eventuali



miglioramenti e/o addizioni effettuati in corso della Concessione, fatto salvo quanto diversamente disposto con la presente Convenzione.

Art. 16

Modifiche alla convenzione

Il Concedente avrà facoltà di disporre modifiche alla presente Convenzione sulla base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge.

Il Concedente riconosce e accetta che il Concessionario per eventuali modifiche della presente Convenzione o misure che comportino variazioni al PEF o al Cronoprogramma, dovrà ottenere il previo consenso dei Finanziatori.

La presente Convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti.


Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi della presente Convenzione non potrà in alcun modo essere interpretata quale rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.

Art. 17

Reperti archeologici

Fermo restando l'obbligo del Concedente di osservare le disposizioni del Codice, ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora nel corso dei Lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il Concessionario provvederà a sospendere i Lavori e a darne immediata comunicazione alla competente Soprintendenza, al Responsabile del Procedimento, all'Organo di Alta Vigilanza e al Direttore dei Lavori. I Lavori potranno essere ripresi solo dopo ordine scritto dell'Organo di Alta Vigilanza e della Direzione dei Lavori e gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Concessionario a seguito del rinvenimento saranno considerati effetto di Forza Maggiore.

Il Concessionario dovrà ridurre al minimo i ritardi connessi al ritrovamento di reperti archeologici. A tal fine, si impegna a cooperare con le autorità competenti per la individuazione, in accordo con il Concedente e l'Organo di Alta Vigilanza, delle soluzioni più adeguate di intervento, nonché di redigere un piano per la rimozione dei reperti da sottoporre al Concedente per l'approvazione e modificare il Cronoprogramma per adeguarlo alle nuove tempistiche.



Art. 18 Disposizioni varie

18.1 Elezione di Domicilio

Agli effetti della presente Convenzione il Concessionario elegge domicilio in _____. Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

18.2 Registrazione

La Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente Convenzione sono a carico del Concessionario.

18.3 Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto previsto dal Decr. Legisl. vo n. 196 del 30.6.2003 e s.m.i., in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente atto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente contratto.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

18.4 Controversie

Qualsiasi controversia, di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere, anche in corso d'opera in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione e dell'eventuale atto integrativo che non si sia potuto definire in sede amministrativa, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dagli artt. 205 e 206 del Codice, sono devolute alla competenza del foro competente



18.5 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, nella stipulazione del presente contratto, dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza dei contenuti e degli obblighi imposti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. si obbliga a comunicare al Comune, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla presente commessa, nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'aggiudicatario si obbliga a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

L'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. relativi al presente appalto.

L'aggiudicatario si obbliga negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 19

Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice in quanto integralmente applicabili.

Le Premesse e gli Allegati alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Il Responsabile:

Il legale rappresentante della Concessionaria:

Il Segretario comunale rogante:
